



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 3 del 11 GEN. 2018

OGGETTO trattenimento in servizio del Dirigente Medico di Struttura Semplice a tempo pieno ed indeterminato dott.ssa Angelica Bava.

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT. FRANCESCO LAURELLI

**SU PROPOSTA DEL
 DIRIGENTE RESPONSABILE S.S. GESTIONE ECONOMICO PREVIDENZIALE**

accertata la competenza procedurale, sottopone in data 11.01.2018 l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato.

S.S. Gestione Economico Previdenziale
 Il Responsabile del Procedimento
 dott. Alessandro Valtolina

IL DIRETTORE SC GESTIONE DELLE RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE

ha registrato contabilmente

la spesa di €....., prevista nella presente proposta, rientra nel Conto Economico del/dei Bilancio/i Preventivo/i Economico/i anno/annial /ai conto/i economico/i n..... "....."

la spesa di €....., prevista nella presente proposta, rientra nello Stato Patrimoniale del/dei Bilancio/i d'esercizio/ial /ai conto/i n..... "....."

gli introiti di €....., previsti nella presente proposta, rientrano nel Conto Economico del/dei Bilancio/i d'esercizio/i.....al/ai conto/i economico/i n..... "....."

Il presente provvedimento non comporta spesa

Il Direttore f.f. UOC Gestione Risorse Economiche Finanziarie
 Dott.ssa Emilia Martignoni



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 3 del 11 GEN. 2018

IL DIRETTORE GENERALE

Viste

- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 "attuazione L.R. 23/2015: costituzione dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO" di costituzione, a partire dal 1° gennaio 2016, dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO, mediante fusione per incorporazione dell'Azienda Ospedaliera Istituto Ortopedico Gaetano Pini con il Presidio CTO, subentrante ex lege a far data dal 01/01/2016 nei rapporti attivi e passivi relativi all'Azienda Ospedaliera Istituto Ortopedico Gaetano Pini, avente autonoma personalità giuridica pubblica e autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica con sede legale in Milano, Piazza Cardinale Andrea Ferrari, 1 - 20122 Milano;
- la DGR X/4622 del 19/12/2015 "attuazione L.R. 23/2015: determinazioni in ordine alla direzione dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO" di nomina del dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale con decorrenza dal 01/01/2016 al 31/12/2018;
- la delibera aziendale n. 1 del 02/01/2016 di presa d'atto della costituzione dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (Asst) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO, giusta DGR n. X/4475 del 10/12/2015 e di insediamento dall'01.01.2016 del dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale, in attuazione della DGR X/4622 del 19/12/2015;

rilevato che la dott.ssa Angelica Bava, nata a Milano il 16 gennaio 1953, in servizio a tempo pieno ed indeterminato presso questa Azienda in qualità di Dirigente Medico di Struttura Semplice, con nota inoltrata in data 13/12/2017 ed acquisita al protocollo generale nella stessa giornata con numero 16754, ha chiesto la permanenza in servizio fino al compimento del quarantesimo anno di servizio contributivo effettivo, e comunque non oltre il limite di anni settanta di età;

visto

- l'art. 15-nonies comma 1 del D. Lgs. del 30/12/1992 n. 502 - "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", modificato dall'art. 22 della L. del 04/11/2010, n. 183, che stabilisce: "Il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa, è stabilito al compimento del sessantacinquesimo anno di età, ovvero, su istanza dell'interessato, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo. In ogni caso il limite massimo di permanenza non può superare il settantesimo anno di età e la permanenza in servizio non può dar luogo ad un aumento del numero dei dirigenti...";
- il punto 2.3.2 della Circolare n. 2 del 19/02/2015 del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione, riguardante "il regime speciale dei dirigenti medici e del ruolo sanitario", il quale conferma che: "... Continua quindi a valere per tutti i dirigenti medici e del ruolo sanitario (dirigenti delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione e della professione di ostetrica) la possibilità, previa



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 3 del 11 GEN. 2018

istanza, di permanere in servizio oltre i sessantacinque anni di età per raggiungere i 40 anni di servizio effettivo, purché non sia superato il limite dei 70 anni di età...

accertato

- che in data 16 gennaio 2018 la dipendente in parola, al compimento dei 65 anni di età, possederà un requisito autonomo di accesso a pensione previsto dalla normativa vigente per il collocamento a riposo, per un totale complessivo di 45 anni, 3 mesi e 29 giorni;
- che in data 16 gennaio 2018 la dipendente in parola maturerà un totale di servizio effettivo pari a 38 anni, 0 mesi e 10 giorni;

considerato che la dott.ssa Bava Angelica svolge attualmente, a seguito di conferimento da parte dell'Azienda ai sensi dell'art. 18 C.C.N.L. 08.06.2000, le funzioni di Direzione della UOC Riabilitazione Mielosi del P.O. CTO, nelle more dell'individuazione mediante procedura pubblica del Direttore della Struttura stessa;

attesa, conseguentemente, l'alta rilevanza strategica delle attività attualmente svolta dalla dirigente in parola e la conseguente difficoltà di sopporre nel breve termine alla assenza della stessa laddove il collocamento a riposo dovesse avvenire in data 18 gennaio 2018;

dato atto che il trattenimento richiesto non dà luogo a costi aggiuntivi a carico del bilancio aziendale, trattandosi di posto in organico già previsto nei fabbisogni di personale approvati;

richiamato il regolamento aziendale, adottato con deliberazione n. 295 del 6 luglio 2017, avente per oggetto: "Adozione del "Regolamento in materia di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro e del contratto individuale dei dipendenti pubblici", in particolare l'art. 13 "Richiesta di Permanenza in servizio ai sensi della L. 183/2010 art. 22", che recita: "...L' Azienda si riserva peraltro di non accogliere la richiesta di permanenza in servizio presentata da Dirigenti Medici e del Ruolo Sanitario laddove la permanenza in servizio comporti un "aumento del numero dei dirigenti". Tale ultima circostanza, da valutarsi al momento del perfezionamento della condizione che impone detta verifica e, dunque, a decorrere dal raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età del richiedente (non quindi alla data dell'istanza di opzione) e durante tutto il periodo di permanenza in servizio, può verificarsi nelle seguenti ipotesi:

- rimodulazione della struttura di appartenenza dell'interessato per esigenze organizzative che determinino la necessità di diminuire la dotazione organica (es. diminuzione di posti letto, accorpamento di più unità operative, razionalizzazioni organizzative, ecc.);
- assunzioni/mobilità a tempo indeterminato di nuovo personale nel ruolo e disciplina dell'interessato, intervenute in previsione della cessazione dal servizio o anche durante lo stesso periodo di permanenza in servizio.

La comunicazione dell'Azienda di accoglimento della richiesta di permanenza in servizio dovrà riportare la possibilità di risoluzione anticipata rispetto al periodo richiesto in considerazione del possibile sopraggiungere di una delle suddette circostanze.";

ritenuto opportuno che, vista la vigente normativa in materia di trattenimento in servizio ed il regolamento aziendale, nulla osta all'accettazione dell'istanza di trattenimento in servizio del dipendente in parola;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 3 del 11 GEN. 2018

visti i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i;

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

- 1- di accogliere l'istanza di trattenimento in servizio della dott.ssa Angelica Bava, in servizio a tempo pieno ed indeterminato presso questa ASST in qualità di Dirigente Medico di Struttura Semplice, fino al termine massimo del compimento del quarantesimo anno di servizio effettivo e comunque non oltre il settantesimo anno di età.
- 2- di dare atto che la permanenza in servizio non deve comportare un aumento del numero dei dirigenti e che, a norma del Regolamento Aziendale adottato con deliberazione n. 295 del 6 luglio 2017: "tale ultima circostanza, da valutarsi al momento del perfezionamento della condizione che impone detta verifica e, dunque, a decorrere dal raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età del richiedente (non quindi alla data dell'istanza di opzione) e durante tutto il periodo di permanenza in servizio, può verificarsi nelle seguenti ipotesi:
 - rimodulazione della struttura di appartenenza dell'interessato per esigenze organizzative che determinino la necessità di diminuire la dotazione organica (es. diminuzione di posti letto, accorpamento di più unità operative, razionalizzazioni organizzative, ecc.);
 - assunzioni/mobilità a tempo indeterminato di nuovo personale nel ruolo e disciplina dell'interessato, intervenute in previsione della cessazione dal servizio o anche durante lo stesso periodo di permanenza in servizio.

La comunicazione dell'Azienda di accoglimento della richiesta di permanenza in servizio dovrà riportare la possibilità di risoluzione anticipata rispetto al periodo richiesto in considerazione del possibile sopraggiungere di una delle suddette circostanze.";

- 3- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell'Azienda;
- 4- di dichiarare il presente provvedimento non soggetto a controllo preventivo, ai sensi dell'art. 17, comma 4, della L.R. n. 33/2009 (come modificato dalla L.R. 23/2015);



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 3 del 11 GEN. 2018

5- di disporre la pubblicazione, nei modi di legge, della presente deliberazione, dando atto che la stessa è immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009 (come modificato dalla L.R. 23/2015).

DIRETTORE GENERALE
(Dott. Francesco Laurèlli)

DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
(Dott. Valentino Colao)

DIRETTORE
SANITARIO
(Dott.ssa Paola Navone)

DIRETTORE
SOCIO SANITARIO
(Dott.ssa Paola Maria Saffo Pirola)

S.S. Gestione Economico -Previdenziale

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento

Responsabile del Procedimento: dott. Alessandro Valtolina

Referente del Procedimento: dott. Carmelo Gelsomino



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 3 del 11 GEN. 2018

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, e dall'art. 8 del D.Lgs. 33/2013, dal 11 GEN. 2018 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 6 pagine e n. /// allegati.

UOC Affari Generali e Legali
Il Funzionario addetto

Maia Crouhella

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Milano, li _____

UOC Affari Generali e Legali
il Funzionario addetto

www.AlboPretorio.it